



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°133/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a prot. n°35969 in data 16/11/2019 del Consorzio S.T.E.R.N. con sede a Bolzano (BZ), intesa ad ottenere l'emissione di apposito provvedimento, al fine di eseguire un rilievo geofisico presso un'area di 300 m² antistante la banchina in concessione alla Soc. DECAL Depositi Costieri Calliope S.p.a., sita nel Canale Industriale Sud di Porto Marghera, con l'impiego di n. 1 (uno) mezzo navale e strumentazione flessibile trainata a mezzo di cavi;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nel Canale Industriale Sud di Porto Marghera interessato dal rilievo in questione, ai fini della sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone;

VISTA: la propria Ordinanza n. 175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*";

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che **nei giorni 28 e 29/11/2019**, in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli (assenza di vento e visibilità buona), il Consorzio S.T.E.R.N. eseguirà, per conto della Soc. DECAL Depositi Costieri Calliope S.p.a. e con l'ausilio della moto/nave "**ECOLAGUNA 8**", indagini geofisiche presso un'area di 300 m² antistante la banchina DECAL, sita nel Canale Industriale Sud di Porto Marghera, come meglio individuata negli allegati 1-2 al presente provvedimento;

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo antistante la banchina DECAL sita in Canale Industriale Sud di Porto Marghera, **per un'ampiezza di 300 m² ed una distanza di 30 metri dalla stessa**, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsiasi altro uso pubblico, da parte delle unità navali di qualsiasi tipologia, con esclusione di quella impiegata nelle indagini, nonché delle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Sicurezza e di soccorso, in ragione del proprio ufficio.

Tutte le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dalle indagini in questione procedano alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza, al fine di non creare moto ondoso che possa disturbare il sicuro svolgimento delle attività di cui trattasi, prestando altresì la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale operante sull'imbarcazione e mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalla stessa.

Articolo 2

L'inizio e la sospensione quotidiana delle attività, al pari del termine delle indagini, devono essere comunicati, a cura del responsabile del Consorzio, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia e alla Stazione Piloti, tramite i canali VHF 13 o 16, ovvero telefonicamente ai rispettivi numeri 041 2405745 / 041 2207010.

La Capitaneria di porto di Venezia, per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e all'incolumità delle persone, può in ogni momento richiedere la sospensione dei lavori e lo sgombero dell'area.

Articolo 3

Il Comandante del mezzo navale impiegato nelle indagini di cui al "rende noto" deve osservare le seguenti prescrizioni:

- mantenersi in continuo contatto radio sui canali VHF 13 / 16 con la Torre Piloti del porto e la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia in modo da essere a conoscenza dei movimenti delle navi in transito nell'area interessata dai lavori e per coordinare i propri spostamenti in relazione al traffico portuale;
- esporre a riva, durante l'esecuzione delle indagini, i segnali ed i fanali prescritti dalla regola 27 del vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72).

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, e negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*



